

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIII CIVILE

in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Nicola Di Plotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato,

DA

██████████, con gli Avv. ██████████ e ██████████ che lo rappresentano e difendono

elettivamente domiciliato in Milano, ██████████ presso lo studio dei difensori

OPPONENTE

CONTRO

██████████ con gli Avv. ██████████ e ██████████ che lo rappresentano e difendono
elettivamente domiciliato in Milano, Via ██████████, presso lo studio dei difensori

OPPOSTO

Il procuratore dell'opponente chiede e conclude:
vedi foglio che segue sub A;
il procuratore dell'opposta chiede e conclude:
vedi foglio che segue sub B;

MOTIVI DELLA DECISIONE

l'oggetto della presente controversia è la valutazione in merito alla legittimità dell'atto di precetto che contenga, quale termine per adempiere all'obbligo di rilascio dell'immobile, una data antecedente a quella fissata dal giudice nell'ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 56 della L. 392/1978.

Sul punto deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha chiarito la legittimità della suddetta procedura, che avrebbe la finalità di permettere all'intimante di immettersi nel possesso dell'immobile non appena scaduto il termine fissato dal giudice nella sua ordinanza, avendo già esperito precedentemente tutte le formalità necessarie a tal fine.

A questo proposito è stato, infatti, chiarito che la notifica del precetto e le altre formalità preliminari dell'esecuzione del rilascio possono essere eseguite anche prima della scadenza del termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 56 della L. 392/1978, con la conseguenza che non può negarsi la ripetibilità delle spese sostenute dal locatore per la notifica del titolo esecutivo e del precetto, per il fatto che tali atti siano stati compiuti senza attendere il decorso del suddetto termine (Cass. civ. n. 6052/1991).

Non può essere dunque ravvisato alcun profilo di illegittimità dell'atto oggetto di opposizione, con conseguente rigetto della medesima.

L'esito della lite comporta la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Rigetta le domande avanzate da [REDACTED];
- 2) Condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] liquidate in Euro [REDACTED] per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 13.12.2012

Il Giudice
Dott. Nicola Di Plotti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano, 14 DIC. 2012



IL CANCELLIERE
CARMINE DALLARA

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 14 DIC. 2012

